



Ente di gestione delle
Aree protette del Po torinese

Lavori per il miglioramento della sicurezza delle alberate nelle aree di pertinenza della Cascina “Le Vallere”.



PROGETTO ESECUTIVO

Capitolato speciale di appalto

Dicembre 2017

Parco del Po Torinese

Progettista

Dott. For. Manuela Genesio

Responsabile del progetto

Dott.. Agr. Roberto Damilano

INDICE

CAPITOLO 1 – NORME TECNICHE.....	1
1 OGGETTO DEI LAVORI.....	1
2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI.....	1
3 PRESCRIZIONI GENERALI, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA.....	2
4 SOPRALLUOGHI PRELIMINARI.....	2
5 FORNITURA MEZZI E MATERIALI.....	2
6 ALLESTIMENTO CANTIERE E CARTELLONISTICA.....	2
7 SORVEGLIANZA DEL CANTIERE.....	3
8 PULIZIA DEL CANTIERE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	3
9 ACCESSO AL CANTIERE.....	3
10 APPROVIGIONAMENTO ACQUA ED ENERGIA.....	3
11 INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE DEL LAVORO.....	3
12 DOCUMENTAZIONE ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI.....	4
13 RISARCIMENTO DANNI.....	4
14 RILIEVI FOTOGRAFICI.....	4
15 RITROVAMENTI.....	4
16 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA.....	4
17 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO.....	4
18 IRRIGAZIONI.....	5
19 ABBATTIMENTI.....	6
20 RIMOZIONE DELLA CEPPAIA.....	6
21 PIANTUMAZIONE - MATERIALI.....	6
22 PIANTAMENTI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	9
23 DETTAGLIO INTERVENTI PREVISTI.....	10
23.1 ABBATTIMENTO ALBERI.....	10
23.2 RINNOVO ALBERATA.....	10
24 PRESCRIZIONI TECNICHE.....	10
24.1 ESTRAZIONE DAL VIVAIO E CONTROLLO DELLE PIANTE.....	10
24.2 PRECAUZIONI DA PRENDERE FRA L'ESTRAZIONE E LA MESSA A DIMORA.....	11
24.3 QUALITÀ DELLE PIANTE (fornitura di <i>Pupulus nigra</i> “var. italica”).....	11
24.4 EPOCA DI MESSA A DIMORA.....	12
24.5 POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI VEGETALI.....	12
24.6 MESSA A DIMORA.....	12
CAPITOLO 2 – NORME AMMINISTRATIVE.....	15
CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	15
1.1 OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI, CATEGORIA PREVALENTE.....	15
1.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	16
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	17
2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	17
2.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	17
2.3 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	18
2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	18
2.5 DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE.....	18
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	20
3.1 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	20
3.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	20
3.3 SOSPENSIONI E PROROGHE.....	21

3.4	PENALI IN CASO DI RITARDO	22
3.5	PROGRAMMA DEI LAVORI	22
3.6	INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	22
3.7	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO	23
3.8	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	24
3.9	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	24
3.10	PRESA IN CONSEGNA DI LAVORI ULTIMATI	24
CAPO 4	DISCIPLINA ECONOMICA	26
4.1	ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO	26
4.2	PAGAMENTI A SALDO	27
4.3	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	28
4.4	RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	29
4.5	DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E REVISIONE DEI PREZZI	29
4.6	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	30
CAPO 5	CAUZIONI E GARANZIE	31
5.1	GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA SU RATA A SALDO	31
5.2	GARANZIA DI RISULTATO	32
5.3	ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	33
CAPO 6	DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	35
6.1	VARIAZIONE DEI LAVORI	35
6.2	DIMINUZIONE DEI LAVORI	35
6.3	PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	35
CAPO 7	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
7.1	NORME GENERALI DI SICUREZZA	37
7.2	SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	37
CAPO 8	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	40
8.1	SUBAPPALTO	40
8.2	RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	42
8.3	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	42
CAPO 9	CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	43
9.1	ACCORDO BONARIO	43
9.2	DEFINIZIONE CONTROVERSIE	43
9.3	OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	43
9.4	RECESSO DAL CONTRATTO	44
9.5	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FALLIMENTO	44
CAPO 10	NORME FINALI	45
10.1	NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	45
10.2	ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	45
10.3	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	46
10.4	CONTABILIZZAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA	47
10.5	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	47

Riserva Naturale Le Vallere

Interventi per il miglioramento della sicurezza delle alberate nelle aree di pertinenza della Cascina “Le Vallere”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

10.6	CUSTODIA DEL CANTIERE.....	50
10.7	CARTELLI DI CANTIERE.....	50

CAPITOLO 1 – NORME TECNICHE

1 OGGETTO DEI LAVORI

L'oggetto dell'intervento è l'esecuzione di lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza delle specie arboree all'interno della Riserva Naturale "Le Vallere", di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Po Torinese, comprensivi degli interventi necessari per il rinnovo di un filare alberato di pioppi cipressini.

Al fine del presente lavoro la stazione appaltante, rappresentata dall'Ente stesso, svolgerà anche la funzione di Direzione dei lavori tramite il personale del proprio ufficio tecnico.

Saranno compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dallo stesso e dagli eventuali allegati. L'esecuzione dei lavori sarà sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

2 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI

Gli interventi oggetto del presente appalto consisteranno nei seguenti lavori "a misura":

- abbattimento di n. 11 esemplari di pioppo cipressino disposti in filare ed ubicati di fronte agli uffici dell'Ente Parco del Po e della Collina Torinese;
- fornitura di materiale vegetale in sostituzione delle piante abbattute e relativa messa a dimora di n. 11 esemplari di pioppo cipressino;
- riequilibratura delle chiome delle piante ubicate in prossimità del filare di pioppi cipressini per la parte di chioma che insiste su corso Trieste;
- potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante;
- spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco;
- fornitura e messa a dimora di ulteriori esemplari arborei;
- fornitura e posa, qualora necessario, di cavi dinamici (tiranti) quali operazioni di messa in sicurezza di piante;
- supporto logistico mediante utilizzo del cestello elevatore.

Tutte le piante sono situate all'interno della Riserva Naturale Le Vallere; gli interventi di abbattimento di alberi; la spalcatura e la potatura di branche e rami, saranno definiti nei dettagli a seguito degli esiti dei controlli fitostatici con metodo VTA ed approfondimenti strumentali effettuati preliminarmente da un professionista incaricato.

Qualora necessario e sostanzialmente per motivi di sicurezza, la direzione lavori potrà predisporre l'abbattimento di piante inizialmente non previste nell'incarico e/o non concordate preventivamente, ma sempre all'interno dell'area in questione.

Le operazioni di messa a dimora di esemplari arborei, saranno specificate dalla direzione lavori sia per quanto riguarda la composizione esatta delle specie che i luoghi della messa a dimora, in funzione degli abbattimenti che si renderanno necessari a seguito dei controlli fitostatici.

3 PRESCRIZIONI GENERALI, ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel presente documento e relative specifiche tecniche fornite dalla D.L.

4 SOPRALLUOGHI PRELIMINARI

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato, l'Impresa dovrà ispezionare il luogo per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche ed alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), alla quantità, alla utilizzabilità ed alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.

5 FORNITURA MEZZI E MATERIALI

L'impresa dovrà fornire tutti i mezzi necessari ed occorrenti per l'esecuzione di ogni singolo lavoro e mantenere in buono stato di efficienza tutti gli automezzi e le attrezzature d'opera necessari alla buona esecuzione dei lavori, rimanendo inteso che è facoltà insindacabile della D.L. ordinare la sostituzione di quei mezzi non ritenuti idonei.

L'impresa dovrà inoltre fornire tutti gli attrezzi e le apparecchiature necessarie per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti ecc.

6 ALLESTIMENTO CANTIERE E CARTELLONISTICA

L'impresa dovrà provvedere a suo completo carico all'allestimento del cantiere ed all'apposizione e manutenzione della segnaletica stradale relativa ai lavori secondo quanto disciplinato dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada modificato con D.p.r. n. 610 del 16.09.1996; la Ditta sarà comunque responsabile verso terzi per qualunque inconveniente o danno potesse derivare dall'inosservanza delle leggi sopra richiamate.

7 SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

L'impresa dovrà provvedere alla sorveglianza del cantiere e delle zone interessate dai lavori oltre che a tutti i materiali impiegati o da impiegare.

Nel caso in cui l'impresa voglia affidare a terzi la custodia del cantiere, dovrà comunicare preventivamente le generalità complete del preposto a tale funzione, che deve in ogni caso rivestire la qualifica di guardia particolare giurata come prescritto dall'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982 n. 646.

8 PULIZIA DEL CANTIERE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'impresa dovrà provvedere ad un'accurata pulizia del cantiere al termine di ogni giornata lavorativa. In particolare dovrà provvedere, a seconda dell'area di intervento e secondo quanto disposto dalla D.L.:

- alla raccolta ed al conferimento presso impianti autorizzati dei residui legnosi delle lavorazioni, od al rilascio sul posto degli stessi eventualmente dopo preventiva cippatura;
- alla rimozione, a lavori ultimati, di tutte le opere costruite provvisoriamente, sgombrando anche gli eventuali materiali residui, gli ammassi di detriti ecc., garantendo il ripristino dello stato dei luoghi a regola d'arte.

9 ACCESSO AL CANTIERE

L'impresa dovrà garantire il libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza nonché ai soggetti incaricati dalla direzione appaltante, in qualsiasi momento, nel cantiere.

10 APPROVVIGIONAMENTO ACQUA ED ENERGIA

L'impresa dovrà provvedere a propria cura e spese all'approvvigionamento dell'acqua, con qualsiasi mezzo, nonché alla corrente elettrica e forza motrice, qualora l'esecuzione dei lavori lo richiedesse.

11 INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE DEL LAVORO

L'impresa dovrà osservare le leggi ed i decreti vigenti (con particolare riferimento al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e della vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Direzione Lavori si riserva a suo insindacabile giudizio, di eseguire tutti i necessari controlli in proposito.

12 DOCUMENTAZIONE ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

L'impresa dovrà trasmettere all'Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- il piano sostitutivo di sicurezza (P.S.S.) ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

13 RISARCIMENTO DANNI

L'impresa dovrà provvedere all'indennizzo dei danni, comunque prodotti in dipendenza dei lavori, a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante (e di conseguenza la Direzione dei Lavori) da responsabilità civili e penali.

14 RILIEVI FOTOGRAFICI

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spese i rilievi fotografici che la Direzione Lavori riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima, durante e dopo l'esecuzione delle opere.

15 RITROVAMENTI

L'Impresa è tenuta a sospendere le attività in caso di ritrovamento di ogni oggetto di valore, storico od archeologico che venisse rinvenuto durante l'esecuzione dei lavori. L'Impresa è inoltre tenuta a custodire tali beni in attesa delle indicazioni della D.L. I rapporti tra Committente ed Impresa nel caso di ritrovamento di oggetti restano regolati dal Capitolato Generale.

16 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa a tutti gli effetti assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto.

La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di personale della Direzione dei Lavori non costituirà ragione per esimere l'Impresa dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta le venisse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, garante di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali ed alla sua manutenzione.

17 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite e messe a dimora.

L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine della seconda stagione vegetativa successiva a quella della messa a dimora, le piante si presentino sane ed in buono stato vegetativo (termine del periodo di garanzia).

Fino a tale data la manutenzione degli esemplari, come pure dei tutoraggi, sarà a completo carico della ditta appaltatrice.

Qualora il numero di irrigazioni previste nella voce di elenco prezzi non risulti sufficiente a mantenere in buone condizioni vegetative gli esemplari, l'impresa dovrà darne comunicazione scritta alla D.L. che provvederà ad impartire le necessarie direttive.

L'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra la D.L. e l'Impresa entro 30 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.

L'Impresa è tenuta ad una sola sostituzione delle piante non attecchite con relativo primo innaffiamento.

La manutenzione che l'Impresa è tenuta ad eseguire durante il periodo di concordata garanzia comprende le seguenti operazioni:

- irrigazioni;
- ripristino conche e rinalzo;
- eventuale scerbatura e/o diserbo delle conche;
- concimazioni;
- eventuali potature di allevamento;
- eliminazione e sostituzione delle piante morte;
- ripristino della verticalità delle piante;
- controllo di eventuali parassiti e delle fitopatie in genere.

La manutenzione dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a dimora di ogni singola pianta e dovrà continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia. Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando non sarà evidente che le piante, superato il trauma del trapianto siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative.

18 IRRIGAZIONI

L'Impresa è tenuta ad irrigare tutte le piante messe a dimora per il periodo di garanzia previsto dall'appalto. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima ed all'andamento stagionale; il programma di irrigazione (a breve ed a lungo termine) ed i metodi da usare dovranno essere proposti dall'Impresa e successivamente approvati dalla D.L. Qualora il numero di irrigazioni previste (pari a sei) non risulti sufficiente a mantenere in buone condizioni

vegetative gli esemplari, l'Impresa dovrà darne comunicazione scritta alla D.L. che provvederà ad impartire le necessarie direttive.

19 ABBATTIMENTI

L'intervento dovrà essere eseguito tenendo conto dei vincoli esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti od alla vegetazione sottostante (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc.).

In ogni caso l'Impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità in merito.

Le ramaglie di risulta (depezzate o triturate secondo le indicazioni della D.L.), le branche primarie ed i tronchi di diametro superiore a cm. 20 (depezzati in topi non superiori a 2), dovranno essere rimossi a cura dell'Impresa e smaltiti in impianti autorizzati di compostaggio e trattamento della frazione verde od in altra sede secondo le indicazioni della D.L.

20 RIMOZIONE DELLA CEPPAIA

All'abbattimento dovrà seguire l'asportazione della ceppaia mediante carotaggio con la successiva completa asportazione del materiale legnoso residuo, compreso il terreno frammisto a residui legnosi. Il materiale legnoso dovrà essere smaltito come sopra indicato. Nel caso in cui il successivo piantamento non dovesse avvenire immediatamente, la buca dovrà essere riempita con terreno o con idonee piattaforme allo scopo di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Le operazioni dovranno essere eseguite con la massima accortezza per evitare danni alla cordolatura preesistente. Qualora la cordolatura venisse danneggiata dovrà essere ripristinata a cura e spese dell'Impresa.

21 PIANTUMAZIONE - MATERIALI

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, ecc.), il materiale vegetale (alberi) ed i materiali restanti (pali tutori, cavi, legacci, ecc..) occorrenti per i lavori, dovranno essere della migliore qualità, senza difetti ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente. Si intende che la provenienza del materiale vegetale sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili. L'Impresa è obbligata a notificare, in tempo utile alla Direzione Lavori, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi a giudizio della Direzione Lavori.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la Direzione Lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Impresa, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali dalla Direzione Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere. L'Impresa fornirà tutto il materiale (agrario, vegetale ecc...) indicato negli ordinativi o comunque specificato dalla Direzione Lavori.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

21.1 *Materiale agrario*

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

21.2 *Terra di coltivo o terreno vegetale per riporti*

L'impresa prima di effettuare il riporto del terreno (di coltivo o vegetale) dovrà accertarne la qualità per sottoporla all'approvazione della Direzione Lavori. L'Impresa dovrà, su richiesta della D.L., disporre a proprie spese l'esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente disposto dalla D.L., secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla società Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S.

Il terreno riportato dovrà essere privo di frazioni inattive (strati profondi), di pietre, di residui legnosi di tronchi, rami o radici, chimicamente neutra (pH 6,5-7). La quantità di scheletro non dovrà eccedere il 5% del volume totale e la percentuale di sostanza organica non dovrà essere inferiore al 2%. Il terreno dovrà essere privo di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante.

21.3 *Concimi minerali ed organici*

I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell'involucro originale della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta qualità e provenienza. La Direzione Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi ed alle condizioni delle piante durante la messa a dimora, quale tipo di concime dovrà essere usato.

21.4 Acqua

L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa.

L'Impresa, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, sarà tenuta, su richiesta della Direzione Lavori, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo S.I.S.S., la qualità dell'acqua da utilizzare ed a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate.

Gli oneri relativi saranno a carico del Committente. In caso contrario l'Impresa provvederà a sua cura e spese al controllo periodico della qualità dell'acqua.

21.5 Materiale vegetale

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi e/o arbusti) occorrente per l'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi dei D. Lgs. 19.08.2005 n. 214 e D. Lgs. 10.11.2003 n. 386 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscano la buona riuscita dell'impianto o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni ed alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo ed il portamento tipico della specie.

Le piante dovranno provenire esclusivamente da vivai specializzati ed aver subito le necessarie lavorazioni al fine di rispondere alle specifiche richieste.

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile ed indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle prescrizioni tecniche indicate in seguito e nell'Elenco Prezzi.

L'Impresa dovrà far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prendere tutte le precauzioni

necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il trasferimento sia effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei con particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico del materiale soprastante.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile.

In particolare l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona conservazione.

22 PIANTEGGI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

22.1 *Tracciamenti e picchettature*

Prima della messa a dimora delle piante, l'Impresa, sulla scorta delle indicazioni della Direzione Lavori, predisporrà la picchettatura delle posizioni di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere eseguite le singole piantumazioni.

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Impresa deve ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

22.2 *Preparazione delle buche*

Le buche per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a m. 1,00 x 1,00 x 0,70.

Il materiale terroso di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato dall'Impresa dalla sede del cantiere e smaltito in siti di conferimento specificamente abilitati, o su aree stabilite ed indicate dalla D.L. nel Parco, e sostituito con terreno di caratteristiche previste dal capitolato.

Nella preparazione delle buche, l'Impresa dovrà assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione della Direzione Lavori, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte in base all'elenco prezzi regionale.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori l'esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, ecc.), l'Impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni

specifiche alla Direzione Lavori.

Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere riparato o risarcito a cura e spese dell'Impresa.

23 DETTAGLIO INTERVENTI PREVISTI

23.1 **ABBATTIMENTO ALBERI**

Tali abbattimenti sono relativi ad esemplari che hanno raggiunto la fine del ciclo vitale ed espletato la loro funzione ornamentale. L'intervento mira alla prevenzione degli incidenti considerando il progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti in questione ed al contenimento degli elevati costi di gestione di un alberata di età matura. In considerazione della sostituzione degli esemplari sulla stessa posta, o nelle immediate vicinanze, è prevista la deceppatura.

Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficoltà	
Per piante di altezza da m 11 a m 20	n. inventario 20; 22; 24; 25; 38; 39
Per piante di altezza da m 21 a m 30	n. inventario 21; 37; 40; 42; 44

Gli esemplari arborei riportati sono quelli che sicuramente dovranno essere sostituiti. L'Ente appaltante si riserva tuttavia la facoltà di provvedere all'abbattimento di ulteriori esemplari arborei in corso d'opera qualora lo ritenesse necessario sulla base di nuovi esiti di controlli fitostatici.

23.2 **RINNOVO ALBERATA**

Al fine di mantenere e rinnovare l'alberata di pioppi cipressini, si rende necessaria la sostituzione degli esemplari abbattuti con individui della stessa specie mediante la fornitura, il trasporto, lo scarico sul luogo e la messa a dimora di numero 11 esemplari di *Populus nigra* "var. italica" di circonferenza al fusto 18-20 cm, in sostituzione di quelli abbattuti (n. 20, 21, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 40, 42, 44).

24 PRESCRIZIONI TECNICHE

24.1 **ESTRAZIONE DAL VIVAIO E CONTROLLO DELLE PIANTE**

L'estrazione delle piante dal vivaio dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare le radici principali e secondo le tecniche appropriate per conservare l'apparato radicale capillare ed evitare di spaccare, scortecciare o ferire la pianta.

L'estrazione non dovrà essere eseguita con vento che possa disseccare le piante od in tempo di gelata.

L'estrazione sarà eseguita a mano o meccanicamente.

Le zolle dovranno essere imballate opportunamente con involucro di juta, paglia, teli di plastica o altro.

24.2 PRECAUZIONI DA PRENDERE FRA L'ESTRAZIONE E LA MESSA A DIMORA

Nell'intervallo compreso fra l'estrazione e la messa a dimora dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per la conservazione delle piante e per evitare traumi o disseccamenti nonché danni per il gelo.

24.3 QUALITÀ DELLE PIANTE (fornitura di *Pupulus nigra* "var. *italica*")

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie, della varietà e dell'età al momento della loro messa a dimora. Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (filare).

Prima della messa a dimora saranno verificati lo stato sanitario e la conformazione delle piante sul cantiere. Le piante scartate saranno immediatamente allontanate e sostituite con esemplari rispondenti alle prescrizioni.

L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. In prossimità della superficie di taglio, le radici non devono presentarsi sfilacciate. Gli alberi non devono presentare radici con andamento circolare.

Gli alberi dovranno essere forniti in zolla. Le zolle dovranno essere proporzionate alle dimensioni delle piante indicativamente secondo tale rapporto: il diametro della zolla deve essere uguale a 2,5-3 volte la circonferenza del tronco a 1 m.

La terra della zolla dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia.

Le zolle dovranno essere ben imballate con un apposito involucro degradabile in juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato, ecc.; rinforzato, se le piante superano i 5 m di altezza, con rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa od altri materiali equivalenti.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma dovrà essere ben ramificata, sufficientemente densa, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Gli

esemplari devono essere stati sottoposti in vivaio ad uno o più interventi di potatura di allevamento consistenti in riprese dei rami eseguiti con la tecnica del “taglio di ritorno”; non devono essere presenti rami primari sottili, rami codominanti o corteccia interclusa; non devono rilevarsi inoltre vuoti laterali per ombreggiamento o per densità di coltivazione; il ramo di prolungamento del fusto deve essere centrale nella chioma, intero e dominante sugli altri; non devono essere presenti attacchi (in corso o passati) di insetti, di malattie crittogamiche, batteriche o virali.

Le dimensioni degli esemplari sono le seguenti: circonferenza al fusto 18-20 cm x n. 11 esemplari (in sostituzione degli esemplari abbattuti (n. 20, 21, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 40, 42, 44)).

24.4 EPOCA DI MESSA A DIMORA

La messa a dimora non dovrà essere eseguita in periodo di gelate nè in periodi in cui la terra è imbibita d'acqua in conseguenza di pioggia o del disgelo.

Salvo diverse prescrizioni della D.L., la messa a dimora degli alberi deve essere eseguita nel periodo compreso tra metà febbraio e fine aprile, compatibilmente ai tempi di affidamento dei lavori. Qualora non fosse possibile rispettare tale tempistica per motivi climatico – ambientali o di compatibilità rispetto ai tempi di affidamento la direzione lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, potrà stabilire un diverso periodo anche previa temporanea sospensione dei lavori.

Per le piante messe a dimora in stagione avanzata dovranno essere previste cure particolari per assicurarne l'attecchimento.

24.5 POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI VEGETALI

In linea di massima, le nuove piante saranno collocate in corrispondenza delle zone di radicazione degli esemplari precedentemente abbattuti, con distanza tra le piante di circa 6,0 m, e comunque verranno messe a dimora in corrispondenza delle posizioni di impianto precedentemente picchettate dall'Impresa, sulla scorta delle indicazioni della Direzione Lavori.

24.6 MESSA A DIMORA

Scavi

L'area di impianto deve risultare priva di ceppaia e radici di grosse dimensioni appartenenti alla pianta precedentemente radicata nella zona.

In linea generale le buche per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a m. 1,00 x 1,00 x 0,70.

Laddove nell'area di impianto le condizioni edafiche del terreno siano ritenute non ottimali, al fine di migliorare le stesse e la radicazione degli esemplari di pioppo cipressino, in alternativa alla tradizionale formazione di buche, potrà essere prevista la realizzazione di uno scavo a trincea largo quanto la banchina, profondo almeno 1 m e di lunghezza pari al tratto interessato dal nuovo impianto. La terra presente sul posto dovrà essere integrata con terra agraria con caratteristiche indicate nel presente capitolato.

In tutto il tratto interessato dagli scavi dovrà essere prestata particolare attenzione, in quanto non sono disponibili informazioni su eventuali sottoservizi e linee interrato.

Messa a dimora e posizionamento dell'albero

Sul fondo della buca dovrà essere disposto uno strato di terra vegetale, con esclusione di ciottoli impropri per la vegetazione, sulla quale sarà sistemato l'esemplare. L'apporto di terra sul fondo della buca deve essere eseguito in modo tale che il colletto della pianta si trovi alla medesima quota che aveva in vivaio. E' necessario mantenere al giusto livello la profondità d'impianto evitando di ricoprire il colletto (con conseguenti problemi di stress e predisposizione ad attacchi patogeni) o di interrare poco la pianta (esponendo così parte dell'apparato radicale all'aria). All'interno della buca deve essere collocato un tubo corrugato forato per l'irrigazione. In ogni buca occorrerà mescolare alla terra immessa letame maturo (minimo 50 kg/pianta) o concimi misti - organici o chimici alternativi.

L'apparato radicale non dovrà essere né compresso, né spostato; la buca di piantumazione sarà poi colmata di terra. La compattazione della terra dovrà essere eseguita con cura, in modo da non danneggiare le radici, non squilibrare la pianta che dovrà restare verticale e non lasciare sacche d'aria. Il migliore compattamento sarà ottenuto attraverso un'abbondante irrigazione, che favorirà inoltre la ripresa vegetale.

La parte della chioma più povera di ramificazioni dovrà essere rivolta verso la zona maggiormente esposta alla luce.

Concimazioni

Le concimazioni devono essere effettuate come stabilito dall'elenco prezzi nel numero e nelle quantità e con i prodotti stabiliti dal D.L., in particolare con concime a cessione controllata con titolo NPK 14.13.13.

Pali di sostegno, ancoraggi e legature

Per fissare al suolo gli alberi di rilevanti dimensioni, l'Impresa dovrà collocare n. 3 pali di sostegno (tutori) fissati nel terreno non smosso, in legno di conifera impregnato e trattato contro la marcescenza o di castagno, del diametro non inferiore a 8 cm, lunghezza 2,50 m e profondità minima nel terreno di 0,70 m. I pali dovranno essere posizionati in modo da sostenere l'albero a sollecitazioni provenienti da qualsiasi direzione, dovranno essere messi intorno alla pianta secondo i vertici di un triangolo equilatero e collegati fra di loro con smezzole di uguale semidiametro dei pali.

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno ed agli ancoraggi, pur consentendone l'eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, le legature tra pali tutori e pianta dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomme, nastri di plastica, ecc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro od altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale.

Conche di irrigazione e bagnamenti

La terra andrà sistemata al piede della pianta in modo da formare intorno al colletto una piccola conca; l'impresa effettuerà una prima irrigazione che farà parte dell'operazione di piantumazione e che non andrà quindi computata nelle operazioni di manutenzione da eseguire nell'anno di garanzia calcolate in numero di sei.

Salvo diverse prescrizioni della D.L. le quantità approssimative d'acqua per l'irrigazione saranno di circa 50/60 litri per albero.

CAPITOLO 2 – NORME AMMINISTRATIVE

CAPO 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 OGGETTO ED AMMONTARE DEI LAVORI, CATEGORIA PREVALENTE

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di lavori e forniture per il rinnovo di un filare alberato, nell'esecuzione di interventi di riequilibratura delle chiome delle piante ubicate in prossimità del filare di pioppi cipressini per la parte di chioma che insiste su corso Trieste e nell'esecuzione di interventi di miglioramento della sicurezza delle specie arboree all'interno della Riserva Naturale "Le Vallere", di competenza dell'Ente stesso, come meglio specificato nella relazione tecnica.

Al fine del presente lavoro la stazione appaltante, rappresentata dall'Ente stesso, svolgerà anche la funzione di Direzione dei lavori tramite il personale del proprio ufficio tecnico.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal capitolato speciale con i relativi eventuali allegati. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'importo complessivo dei lavori, compresi nell'appalto, ammonta in via presuntiva a € 18.693,10 di cui € 17.945,03 soggetti a ribasso d'asta, ed € 748,07 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Stazione appaltante e non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento é definito come segue:

Lavori	Contratto	Importo
A) Importo dei lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	a misura	€ 17.945,03
B) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 748,07
Totale verde e arredo urbano (A+B)		€ 18.693,10

L'importo contrattuale è fissato, per ogni voce di prestazioni riportate nell'elenco prezzi, dai singoli prezzi ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara, moltiplicati per le effettive quantità delle prestazioni eseguite. Il ribasso offerto non sarà applicato sulla quota parte relativa all'incidenza della manodopera per le percentuali specificate nell'elenco prezzi.

Per importi relativi all'esecuzione dei lavori inferiori ai 150.000,00 €, la qualificazione in categorie prevalenti non è obbligatoria ma nel presente capitolato è stata individuata la categoria al fine del rilascio del certificato di esecuzione lavori nonché per l'eventuale subappalto di parte dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS 24», (verde e arredo urbano).

1.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato «a misura» ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Pertanto il prezzo convenuto può variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

L'importo del contratto può variare, nei limiti di cui all'art. 149 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s m.i. e nelle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

2.1 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili od apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

2.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, ancorché non allegati materialmente allo schema di contratto, i seguenti documenti:

- relazione tecnica;
- il presente Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- cronoprogramma;
- elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo;
- planimetria degli interventi tavola unica in scala 1:500;
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);
- piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'allegato XV, articolo 1.1.1, lettera i) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Sarà successivamente necessaria la predisposizione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e coordinamento, a cura dell'impresa affidataria, ai sensi dell'allegato XV, articolo 1.1.1, lettera i) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.3 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 (per la parte ancora vigente), il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 il D.M. 12 marzo 2004 n. 123, il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

2.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

2.5 DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145, (capitolato generale), avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

Riserva Naturale Le Vallere

Interventi per il miglioramento della sicurezza delle alberate nelle aree di pertinenza della Cascina “Le Vallere”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L'appaltatore od il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

3.1 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula stessa.

Al fine del presente lavoro la stazione appaltante, rappresentata dall'Ente stesso, svolgerà anche la funzione di Direzione dei lavori tramite il personale del proprio ufficio tecnico.

Il responsabile del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori, in via di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva.

È altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, o quando il direttore dei Lavori lo ritenga necessario, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

3.2 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 94 (novantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il cronoprogramma facente parte del progetto, specifica la tempistica dei lavori relativi alla sostituzione parziale del filare di pioppi cipressini, in quanto a priori non è possibile stabilire la tempistica dei lavori "a misura" relativi alla messa in sicurezza, in quanto condizionata dall'esito dei controlli fitostatici.

La D.L., in caso di condizioni climatiche non favorevoli alla tipologia di lavorazioni, potrà sospendere le stesse e disporre la loro ripresa.

La messa a dimora dovrà essere effettuata nei termini previsti dal capitolato speciale.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

3.3 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio può ordinare la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse, entro 30 gg. dal ricevimento, dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto od in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

3.4 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere rispetto al cronoprogramma, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,1 % (zero virgola uno per cento) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo rispetto al termine prescritto negli ordini di servizio per dare adempimento alle disposizioni che il Direttore dei Lavori od il Responsabile del Procedimento, ciascuno per quanto di competenza, riterranno eventualmente di dover impartire all'Appaltatore per il rispetto di qualsiasi altra norma, patto o condizione contrattuale di natura tecnica e/o amministrativa, nonché in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3.5 PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante facente parte del progetto; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante con conseguente obbligo dell'impresa di modificare il proprio programma esecutivo di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207.

Il programma esecutivo di cui sopra, redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

3.6 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente.

3.7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento nei casi ed a seguito delle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

3.8 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia nel più breve tempo possibile, e comunque entro 20 giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a venti giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente ed indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

3.9 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., verrà emesso il certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3.10 PRESA IN CONSEGNA DI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione alle condizioni indicate

nell'art. 230, comma 1, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207. In particolare sarà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

4.1 ANTICIPAZIONI E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'appaltatore ha diritto ad un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dei seguenti Stati di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.):

1° acconto del 40% (quaranta %) al raggiungimento almeno del 40% dell'importo di contratto, a seguito di contabilità a misura delle lavorazioni eseguite;

2° acconto del 40% (quaranta%) al raggiungimento almeno del 80% dell'importo di contratto, a seguito di contabilità a misura delle lavorazioni eseguite;

saldo dell'importo: successivamente al positivo Collaudo.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al paragrafo successivo, ed al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 40% dell'importo contrattuale.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i trenta giorni successivi all'accertamento dell'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, la direzione dei lavori provvede a redigere la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura. A tal fine fa fede la data di consegna al protocollo dell'Ente della suddetta contabilità.

Entro quarantacinque giorni dalla medesima data di cui al paragrafo precedente viene emesso dal Responsabile del procedimento il conseguente certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 195 del regolamento, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data. Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi trenta giorni, mediante emissione dell'apposito mandato di pagamento ed alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato generale.

Il termine di trenta giorni decorre dal ricevimento al protocollo dell'Ente della relativa fattura, se questa è successiva all'emissione del certificato di pagamento. Qualora la fattura sia antecedente all'emissione del certificato di pagamento, il termine decorrerà dall'emissione di tale certificato.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC, ai sensi dell'articolo 31 comma 4 del D.L. 21/06/2013, n. 69, ed all'accertamento della corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

4.2 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro sessanta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.

Ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei lavori entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro sessanta giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (come da circolare Ministero sviluppo economico infrastrutture n. 1293 del 23/1/13, per

adeguamento a Direttiva europea 7/2011/UE recepita da D.lgs. 192/2012) mediante emissione dell'apposito mandato di pagamento a favore dell'appaltatore. Il termine di sessanta giorni decorre dalla effettiva consegna al protocollo dell'Ente del certificato di regolare esecuzione ovvero della relativa fattura, se questa è successiva alla emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione da parte dell'impresa di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Nel caso di lavori affidati in economia mediante cottimo, la stazione appaltante può riservarsi di non chiedere la costituzione di garanzia fideiussoria sulla rata di saldo, qualora lo ritenga non necessario in relazione alla tipologia di lavorazioni effettuate.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4.3 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi quarantacinque giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla emissione del certificato; qualora il ritardo nella emissione superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti all'appaltatore gli interessi di mora, nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 113 bis, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto od a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Il saggio degli interessi di mora di cui ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile ex art. 30, comma 4.

Ai fini del conteggio dei giorni di ritardo, si considerano come effettive date di emissioni dei documenti, quelle risultanti al ricevimento al protocollo della stazione appaltante.

4.4 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 4.2 del presente schema di contratto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori sessanta giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Il saggio degli interessi di mora di cui al comma 2 è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile ex art. 30, comma 4.

Ai fini del conteggio dei giorni di ritardo, si considerano come effettive date di emissioni dei documenti, quelle risultanti al ricevimento al protocollo della stazione appaltante.

4.5 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, secondo la disciplina di cui all'art. 106 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016.

Per i lavori oggetto del presente appalto, in considerazione della tipologia degli stessi e della necessità di completamento in tempi brevi ai fini di assicurare condizioni di sicurezza, non viene prevista la revisione dei prezzi, e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma, del codice civile.

4.6 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Ai fini della cessione dei crediti, si applica l’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

CAPO 5 CAUZIONI E GARANZIE

5.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIA SU RATA A SALDO

A garanzia degli impegni assunti con contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore è tenuto a prestare a sua cura e spese, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché in conformità allo schema di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 (in seguito nel presente atto denominato semplicemente D.M. n. 123/2004) apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva). A tal scopo l'Appaltatore presenta, mediante la relativa scheda tecnica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. n. 123/2004, la polizza assicurativa/fidejussione bancaria.

La cauzione definitiva è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria od assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale.

Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a prestare a sua cura e spese la garanzia fidejussoria relativa alla rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in conformità

allo schema di cui al D.M. n. 123/2004. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In casi specifici la stazione appaltante può riservarsi di non chiedere la costituzione di garanzia fideiussoria, qualora lo ritenga non necessario in relazione alla tipologia di lavorazioni effettuate.

In particolare la stazione appaltante si riserva di valutare se la costituzione di garanzia sulla rata a saldo possa essere totalmente sostituita dalla costituzione di garanzia di risultato, di cui al successivo art. 5.2 .

5.2 GARANZIA DI RISULTATO

Tutte le opere a verde comprese nel presente contratto sono soggette a garanzia.

L'appaltatore, è tenuto a produrre a sua cura e spese alla Stazione appaltante una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'obbligo di risultato richiesto, ai sensi dell'art. 231 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207.

Tale fideiussione dovrà pertanto decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio e rimanere vincolata fino al termine dei 5 mesi successivi alla ripresa vegetativa della stagione vegetativa seguente a quella della chiusura dei lavori.

La ripresa vegetativa è stabilita convenzionalmente nella data del 01 aprile e quindi il termine dei 5 mesi decorrerà fino al 01 di settembre successivo. Oltre a tale data ed entro un mese, sarà rilasciato un certificato di svincolo della cauzione da parte del responsabile del procedimento.

Nel caso di applicazione di garanzia di risultato, l'Impresa appaltatrice sarà esonerata dalla presentazione della garanzia sulla rata a saldo.

L'importo della fideiussione sulla garanzia di risultato, che sarà da costituire con le medesime modalità delle rate a saldo, viene prestabilito pari al totale dell'importo dei lavori corrispondenti a fornitura e messa a dimora delle nuove piante (IVA compresa).

Requisiti di attecchimento richiesti: alberi di medie o grandi dimensioni 100%. La somma garantita avrà un importo pari a quello che sarà stabilito dal direttore dei lavori nel certificato di regolare esecuzione o dal collaudatore e sarà comunque calcolata sulla base dell'elenco prezzi dell'importo a base d'asta oltre IVA, delle forniture di materiale vegetale, della messa a dimora e degli eventuali costi aggiuntivi per la rimozione e smaltimento dei vegetali non attecchiti.

Alla data in cui è emesso il predetto certificato del responsabile del procedimento, la garanzia fideiussoria di cui al presente comma si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Il mancato rilascio dello stesso certificato dovuto all'esito negativo dell'accertamento od il rilascio dello stesso certificato riferito solo ad una parte o categoria delle lavorazioni interessate, comporta l'incameramento totale o parziale della somma garantita nei limiti valutati dal responsabile del procedimento. Resta stabilito e convenuto che la garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa contemplata nel presente comma dovrà prevedere espressamente che il pagamento della rispettiva somma garantita avverrà in favore della Stazione appaltante entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta del responsabile del procedimento, senza necessità di dichiarazione giudiziale, in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile, e con rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, e che l'omesso od il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore al garante non potrà essere opposto alla Stazione appaltante e comunque non potrà comportare l'inefficacia della garanzia. La stessa fidejussione dovrà inoltre risultare prestata da istituti di credito, banche o imprese di assicurazione aventi i medesimi requisiti previsti per i prestatori di fidejussione per le rate a saldo.

L'incameramento da parte della Stazione appaltante delle somme di cui alle garanzie fideiussorie previste nel presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni od oneri sostenuti dalla stessa Stazione appaltante a causa delle obbligazioni o responsabilità disattese dall'Appaltatore e garantite dalle rispettive fideiussioni.

Al fine di assicurare il risultato atteso, l'appaltatore è comunque tenuto ad apportare al materiale vegetale messo a dimora, tutte le cure culturali ritenute idonee, oltre a quelle previste dalle specifiche dell'elenco prezzi e dal capitolato speciale d'appalto.

5.3 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore resta comunque obbligato a stipulare a sua cura e spese la polizza di assicurazione di cui all'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., comprensiva della copertura dei rischi durante il previsto periodo di garanzia, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso , IVA compresa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Per il periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza dovrà essere conforme agli schemi di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere presentata mediante la relativa scheda tecnica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del medesimo decreto.

La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

6.1 VARIAZIONE DEI LAVORI

Nessuna variazione od addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Nel rispetto di tale norma, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia.

La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni od addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora previsto, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, corredata, se necessario, da un piano di sicurezza e di coordinamento e fascicolo dell'opera, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all'adeguamento da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo dell'opera, qualora previsti, nonché all'aggiornamento del piano sostitutivo per la sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice.

6.2 DIMINUIZIONE DEI LAVORI

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore dalla stazione appaltante e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

6.3 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai prezzi contenuti nell'elenco prezzi facente parte dei documenti contrattuali.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto od adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano secondo le seguenti modalità:

- a) desumendoli dal prezzario regionale in vigore al momento della stipula del contratto;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

7.1 NORME GENERALI DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni in generale del D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, per quanto attiene la gestione del cantiere, per le parti ancora vigenti ed applicabili.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

7.2 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Le lavorazioni previste in appalto non riguardano interventi rientranti nel titolo IV del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non sono previsti lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'allegato X del medesimo D.lgs., pertanto è stato predisposto esclusivamente uno specifico Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per gli specifici rischi da interferenze connessi ai lavori in oggetto, con relativa determinazione dei costi necessari per ridurre tali rischi.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze costituisce allegato al contratto di appalto.

L'appalto in oggetto non sottostà agli obblighi di nomina dei coordinatori (e conseguente redazione del piano di sicurezza e coordinamento) ai sensi del soprarichiamato D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, deve predisporre e depositare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'allegato XV, articolo 1.1.1, lettera i) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto di appalto

L'appaltatore, con l'accettazione del capitolato speciale, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi del quale si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Tutti i piani dovranno essere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

In merito a quanto detto si rammenta che:

- tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro di proprietà dell'appaltatore che saranno introdotte nel cantiere per l'esecuzione dei lavori, devono essere rispondenti e, ove richiesto, approvate dalle vigenti norme in materia antinfortunistica e dovranno essere utilizzati in accordo a dette leggi e norme;
- l'appaltatore è tenuto a dotare il proprio personale delle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro e predisporre tutti i mezzi di prevenzione infortuni affinché detto personale svolga la propria opera nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti;
- in particolar modo, tutto il personale addetto deve essere informato sulle misure di prevenzione e di protezione richieste dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 19 marzo 1956 n. 303; art. 36 e 37 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Tutti i piani dovranno essere a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il mancato rispetto di queste norme può essere motivo di annullamento del contratto d'appalto senza che nulla sia dovuto all'appaltatore.

L'Impresa dovrà provvedere a trasmettere alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile qualora dovuta, assicurativi ed infortunistici che deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale; periodicamente deve trasmettere all'ente committente le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive dell'Unione Europea in materia, alla relativa normativa nazionale di recepimento D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

8.1 SUBAPPALTO

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti. In particolare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili od affidabili a cottimo e, comunque, scorporabili, con il limite del divieto di subappalto dei lavori per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori.

L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto od al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto od il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- che il subappaltatore sia in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, da comprovarsi mediante produzione della dichiarazione o della certificazione di ottemperanza, a seconda dei casi o, quando trattasi di impresa con meno di quindici dipendenti, mediante dichiarazione di non essere oggetto ai relativi obblighi di assunzione.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di trenta giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di qualificazione SOA;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- nei casi nei quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento, le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del loro ingresso al cantiere, il proprio piano operativo di sicurezza per la verifica di idoneità da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese ed alle società anche consortili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In mancanza delle condizioni sopra indicate il subappalto si intende non autorizzato e ciò legittima la committenza a recedere dal contratto di appalto ai sensi dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982, n.646 e s.m.i., e ad esercitare le azioni necessarie al risarcimento del danno.

La presenza nel cantiere di personale che non è dipendente né dell'appaltatore né di altre imprese autorizzate ad entrare nel cantiere verrà considerata come sintomatica di un subappalto non autorizzato, con le conseguenze di cui al comma precedente.

8.2 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento, nonché, quando previsto, il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D. L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

8.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

CAPO 9 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

9.1 ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

9.2 DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

9.3 OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, se applicabili, ed in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; è obbligato, altresì, ad applicare il CCNL e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica ed economica;
- l'appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- l'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

9.4 RECESSO DAL CONTRATTO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. La facoltà del recesso viene esercitata dalla stazione appaltante con la procedura e gli effetti stabiliti dall'art. 109 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

9.5 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FALLIMENTO

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto in uno dei casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante può procedere altresì alla risoluzione del contratto in caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori indicate dagli articoli 94, 95 e 96 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed alle prescrizioni del piano di sicurezza di cui all'art. 100 dello stesso decreto, qualora previsto, ovvero del piano sostituito di sicurezza di cui all'allegato XV, articolo 1.1.1, lettera i) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, previa procedura di contestazione degli addebiti di cui all'art. 92 del decreto in parola;

CAPO 10 NORME FINALI

10.1 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere e le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli eventuali elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato generale.

10.2 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro sessanta giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro sessanta giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

10.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La valutazione del lavoro a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a misura, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a misura è determinato dalle effettive quantità svolte delle singole prestazioni, secondo le disposizioni della D.L.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a misura, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando all'importo a misura di ogni singola voce di lavorazioni, le quantità effettivamente eseguite.

La valutazione in progetto dei lavori a misura è effettuata sulla base di una previsione sommaria, basata sulle verifiche preliminari delle condizioni fitostatiche nonché sulle precedenti esperienze di attuazione di interventi di messa in sicurezza di alberate, conseguenti ai risultati dei controlli fitostatici.

Il progetto, per la parte dei lavori a misura di messa in sicurezza, sarà integrato da singole schede tecniche derivanti dai controlli fitostatici con metodo VTA, a supporto tecnico aggiuntivo di specificazione per l'impresa appaltatrice, senza determinare modificazioni rispetto alle tipologie di

intervento. La quantità e tipologia esatta dei lavori sarà correlata ai risultati dei controlli fitostatici VTA, in particolare dagli approfondimenti strumentali.

10.4 CONTABILIZZAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 1.1 della parte seconda del presente capitolato saranno contabilizzati in misura pari alla quota percentuale dei lavori eseguiti.

10.5 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli art. 4, 5, 6, 7, 14 del Capitolato generale ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

- La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile.
- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione degli accessi, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.
- Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati od eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze

alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

- L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
- La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- L'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze a saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori, sui materiali impiegati, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione Lavori a scopo di sicurezza.

- L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
- Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre ché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una ulteriore multa pari al 10% della penalità prevista nel caso di ritardata ultimazione lavori, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione.
- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante.
- L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o

non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

- L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione lavori, sulla base di quanto richiesto dalla stessa, in concomitanza della comunicazione di ultimazione dei lavori, i disegni del «come costruito» delle componenti edili, strutturali, impiantistiche, dei sottoservizi ecc., senza spese ed oneri per la Stazione appaltante.

10.6 CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico ed a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere sia di giorno che di notte, con il personale necessario, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

10.7 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla DL curandone i necessari aggiornamenti periodici.